



PROVINCIA DI PISTOIA

SERVIZIO TRASPORTI

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO
D'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
D'AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E
D'AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA.**

APPROVATO CON DELIBERA C.P. N°. 221 DEL 17 LUGLIO 2007

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Natura e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Normativa di riferimento
- Articolo 3 - Soggetti non interessati

TITOLO II CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

- Articolo 4 - Idoneità professionale
- Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione all'esame
- Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Ammissione all'esame
- Articolo 8 - Calendario degli esami
- Articolo 9 - Commissioni esaminatrici
- Articolo 10 - Adempimenti preliminari agli esami
- Articolo 11 - Prove d'esame
- Articolo 12 - Esame di controllo
- Articolo 13 - Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame
- Articolo 14 - Verbale operazioni d'esame
- Articolo 15 - Modalità per la ripetizione dell'esame
- Articolo 16 - Rilascio attestato d'idoneità
- Articolo 17 - Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18 - Norme di chiusura e salvaguardia
- Articolo 19 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli esami per il conseguimento del titolo professionale di trasportatore su strada di merci e di persone di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n°. 395/2000, competenza attribuita alle Province dall'art. 105, comma 3, lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato-regioni-enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25 marzo 2002.

Art. 2

Normativa di riferimento

La materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche e relativi D.P.R. d'attuazione;
- b) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267;
- d) decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 contenente il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 3

Soggetti esonerati

Ai sensi dell'art.1, comma 2, del Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

TITOLO II

CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 4

Idoneità professionale

Il titolo professionale di cui al presente articolo si consegue per esame ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Esistono due diverse tipologie di attestato:

- 1) per la direzione dell'attività sul territorio nazionale, altrimenti detta di tipo "A";
- 2) per la direzione sul territorio nazionale ed internazionale, altrimenti detta di tipo "B";

Nella stessa sessione d'esame il candidato può sostenere l'esame per il conseguimento di una delle seguenti idoneità professionale:

- nazionale;
- nazionale ed internazionale;
- internazionale.

Il competente Ufficio della Provincia rilascia, gli attestati ai candidati che hanno superato con esito positivo l'esame svolto innanzi alla Commissione prevista all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 5

Requisiti per l'ammissione all'esame

I soggetti che richiedono di sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri devono possedere i seguenti requisiti, come previsto dal comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente alla Comunità Europea ovvero extracomunitari muniti di regolare permesso o carta di soggiorno;
- b) avere compiuto la maggiore età;
- c) non essere interdetti giudizialmente;
- d) non essere inabilitati;

- e) aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci, tenuto presso gli organismi autorizzati dal Ministero dei Trasporti ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza.

Essi sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio:

- hanno la residenza anagrafica;
- l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani all'estero
ovvero, in mancanza di queste,
- la residenza normale ¹.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

Coloro i quali aspirano a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui al presente regolamento, devono produrre la domanda in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, in forma scritta, al Servizio Trasporti della provincia di Pistoia.

La domanda può essere spedita o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia e deve pervenire entro i termini previsti dal provvedimento d'indizione dell'esame al fine di permettere l'istruttoria sull'ammissibilità.

La domanda deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 38 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;

¹ Art. 1 comma 4 decreto Legislativo 22 dicembre 2005, n. 395: E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali o professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in luogo diverso da quello degli interessi personali e che e pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

- l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
- di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente Regolamento, specificando, per i titoli d'istruzione richiesti, luogo, data e istituzione che li ha rilasciati;
- le date di eventuali prove d'esame già sostenute, ovvero, di non avere sostenuto altre prove d'esame analoghe;

Qualora i candidati posseggano i requisiti di esperienza di cui all'art. 12 del presente Regolamento, possono indicare nella domanda di scegliere di sostenere l'esame di controllo di cui allo stesso art. 12.

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento dell'importo di 75.00 € effettuato sul c/c postale numero 14028518, intestato alla Provincia di Pistoia, Servizio Tesoreria, per diritti di segreteria, che in nessun caso sarà rimborsato e nella cui causale deve essere specificata la seguente dizione: "Esame autotrasporto di merci o di persone". L'importo viene aggiornato annualmente secondo il riferimento agli indici ISTAT.

La Provincia di Pistoia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7

Ammissione all'esame

Sulle domande di ammissione all'esame, pervenute alla Provincia di Pistoia, è effettuata l'istruttoria da parte dell'ufficio preposto ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di rilevata insussistenza di uno o più requisiti o irregolarità della domanda, l'ufficio comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il candidato ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'Ufficio comunica ai soggetti l'eventuale esclusione o l'ammissione all'esame.

In caso di ammissione sono comunicate, la sede, la data e l'ora di inizio degli esami .

L'elenco dei candidati ammessi è affisso a cura della segreteria all'Albo della Provincia.

Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato deve presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 8

Calendario degli esami

Le sessioni d'esame sono almeno due l'anno, una per ciascuna delle idoneità relative alle professioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto legislativo n°. 395/200 e sono indette con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Pistoia, o suo delegato, che è pubblicato sul sito web della Provincia di Pistoia e affisso all'Albo della Provincia.

Art. 9

Commissioni d'esame

Con determina del Dirigente del Servizio Trasporti, è nominata una apposita commissione per gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci e di persone così composta:

1. lo stesso Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Pistoia, con funzioni di Presidente;
2. un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal direttore del Dipartimento dei Trasporti Provinciale, appartenete almeno alla settima qualifica funzionale e che risulti abilitato all'effettuazione degli esami di categoria "C" - "CE" - "D" e "DE" con esperienza nelle materie d'esame,
3. un rappresentante della Regione Toscana, esperto delle materie d'esame, designato dal responsabile del Dipartimento dei Trasporti della regione stessa;
4. un esperto individuato dal Presidente della Provincia fra i dipendenti laureati in economia e commercio
5. un esperto individuato dal Presidente della Provincia fra i docenti universitari esperti nelle materie d'esame.

Il Dirigente del Servizio Trasporti assicura le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio.

I componenti della commissione d'esame, durano in carica tre anni dalla nomina.

Ai componenti della Commissione, con esclusione del Presidente, spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a 90.00 €, comprensivo di tutti gli oneri e accessori.

Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione della Commissione e redige il verbale delle sedute di cui all'art. 14.

La Commissione ha sede presso la Provincia di Pistoia.

Art. 10

Adempimenti preliminari agli esami

Nella riunione preparatoria il Presidente ed i componenti della Commissione prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame al fine di verificare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c., ovvero derivanti dalla mancata opzione, prescritta al punto 4.2 della circolare n. 4, prot. n. 311/AG/C del 12 febbraio 1996, D.C. III, Div. 36 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Vedi note). Di ciò si deve dare conto nel verbale della seduta

La Commissione d'esame nella riunione preparatoria stabilisce la sede, la data e l'ora delle prove d'esame

Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 11

Prove d'esame

Le prove scritte che costituiscono l'esame consistono in:

- a) Prova a quiz contenete sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false, scelte fra l'elenco generale contenuto negli allegati

A e B del Decreto Dirigenziale Prot. 162/DTT del 25/03/2004 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) una esercitazione su un caso pratico.

Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore.

Per la valutazione della prova di cui al comma 1 lettera a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1 lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

Per la prima prova scritta, la Commissione Esaminatrice predispone una scheda, *diversificata per ogni candidato*, contenente 60 quesiti, a risposta multipla, combinando opportunamente l'elenco dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La seconda prova scritta consiste in una esercitazione su un caso pratico estratto a sorte fra l'elenco generale contenuto negli allegati A e B del Decreto Dirigenziale Prot. 162/DTT del 25/03/2004 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da un candidato scelto a caso tra i presenti in aula;

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Per l'esame limitato ai trasporti nazionali i 60 quiz e l'esercitazione su un caso pratico vertono esclusivamente su materie riguardanti il trasporto nazionale.

Per coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità per trasporti nazionali, l'esame di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 395/2000 verte soltanto su 60 quiz ed una esercitazione pratica di ambito internazionale.

Per l'esame completo (nazionale ed internazionale) la Commissione esaminatrice ha cura di ripartire i 60 quiz somministrati ai candidati nel seguente modo:

- a) 40 di tipo nazionale;
- b) 20 di ambito internazionale

L'esercitazione su un caso pratico è estratta dall'intero corpo delle esercitazioni che contengono indifferentemente elementi di ambito nazionale e/o di ambito internazionale.

In tal caso per ottenere i 30 punti ai quiz, il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia mentre per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato deve rispondere esattamente almeno alla metà delle richieste contenute nell'esercitazione stessa.

Pertanto possono conseguire l'attestato per trasporti internazionali i candidati che hanno superato la prova anche nella parte relativa ai trasporti nazionali, ovvero che sono già in possesso dell'attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali. Invece, il mancato superamento della prova nella parte concernente i trasporti internazionali non pregiudica il conseguimento dell'attestato per i trasporti nazionali, sempreché il candidato raggiunga i punteggi richiesti.

Accedono alla seconda prova scritta solo coloro che hanno ottenuto il punteggio richiesto per la prima prova.

La commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione, la seconda prova scritta.

Art. 12

Esame di controllo

Per coloro che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo funzioni direzionali dell'attività nell'interesse di una o più imprese di trasporti stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo e aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 395/2000 (onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale) le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività d'autotrasporto di merci e di persone, è consentito, in alternativa all'esame di cui all'art. 11 del presente Regolamento, sostenere un esame di controllo semplificato.

L'esperienza di cui al comma precedente deve risultare da documentazione atta a certificare che gli interessati sono o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di:

- a) titolari di impresa individuale;
- b) soci amministratori nelle società in nome collettivo;

- c) soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) amministratori in ogni altro tipo di società;
- e) dipendenti a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assistenziali, con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL autoferrotramvieri e al 10° livello CCNL del noleggio;
- f) collaboratori in imprese familiari.

L'esperienza è considerata:

- a) continuativa, se la direzione dell'attività è svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiore a sei mesi;
- b) attuale, se alla data della presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento, cessata o interrotta da non più di sei mesi

L'esame di controllo è considerato superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al precedente art. 11 comma 1 lettera a), e almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Art. 13

Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame

Prima dello svolgimento delle prove d'esame il segretario della commissione d'esame deve leggere ai candidati i commi riportati di seguito.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente.

Durante la prova d'esame non è consentito:

- 1) consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
- 2) copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- 3) utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;

- 4) allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
- 5) utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione;

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dal concorso.

La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

Art. 14

Verbale operazione d'esame

Ogni giorno di esame è redatto un verbale di tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

Ultimate le operazioni del comma precedente, la commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato.

L'elenco è inoltre pubblicato presso gli uffici della Provincia e sul sito web nella sezione del Servizio Trasporti.

Art. 15

Modalità per la ripetizione dell'esame

I candidati che non hanno superato l'esame una prima volta, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non può essere sostenuta prima di tre mesi dalla precedente. E' fatta salva la documentazione già prodotta.

I candidati che non hanno superato l'esame una seconda volta, non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dall'ultima prova sostenuta.

Art. 16

Rilascio attestato di idoneità

Il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Pistoia provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta, sulla base dell'elenco degli idonei.

Gli attestati sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Pistoia .

Art. 17

Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Norme di chiusura e salvaguardia

Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/1998, D.Lgs. 395/2000; D.M. 161/2005.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.

NOTE

c.p.c art. 51 - Astensione del giudice .

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore .

c.p.c. art. 52. Ricusazione del giudice.

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Circolare n. 4, prot. n. 311/AG/C del 12 febbraio 1996. Incompatibilità.

Omissis

- 4.1 L'Ufficio di componente delle Commissioni regionali per l'accertamento della capacità professionale è incompatibile con l'incarico di responsabile ovvero di docente dei corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento degli attestati di idoneità professionale di cui al presente regolamento.
- 4.2 Entro 10 giorni dal verificarsi di una causa di incompatibilità gli interessati dovranno optare fra l'ufficio ricoperto in seno alla Commissione d'esame e l'incarico svolto nell'ambito dei corsi di formazione.
- 4.3 Qualora venga accertata la permanenza della situazione di incompatibilità si provvederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo punto 7.1